



COMUNE DI PICCIANO

Provincia di Pescara

Via Vittorio Emanuele III n. 10 - 65010 PICCIANO

Tel. 085 8285132 - Fax 085 8285430 - e-mail: info@comune.picciano.pe.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 30-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.

Dall'appello risulta:

CATANI VINCENZO	P	CALISTA ANTONIO	P
COLO' GIANCARLO	P	AFFETTUOSA ENIO	P
MODESTI DIEGO	A	DI GIACOMO ANTONIO	A
POMPONIO VANNY	A	GIULIANI MATTIA	P
DI FEDERICO DANIELA	P	DI GIOVACCHINO MARIO	A
TABILIO GIOVINA	P		

In carica n. 11

Presenti n. 7
Assenti n. 4

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO.

Partecipa il V SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Placido Lorenza

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Visti

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione.

PREMESSO CHE l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un'innovazione al modello su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118, ultimo comma, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

TENUTO CONTO CHE per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

TENUTO CONTO INOLTRE dell'importanza e dell'utilità del tessuto associativo per la comunità locale di riferimento come già esplicitato dallo Statuto Comunale che al Titolo I, Art. 2, in particolare ai commi 2 e 3.

CONSIDERATO CHE l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, materiali e immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione;

CONSIDERATO che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di definire assieme ai cittadini e alle associazioni i contenuti del Regolamento sulla base dei bisogni del territorio picciano, sia per quanto riguarda gli spazi pubblici sia per l'eventuale riuso anche temporaneo degli spazi privati sfitti o inutilizzati per insediare funzioni quali laboratori di artigianato tipico, esposizioni, allestimenti temporanei, in grado di innescare processi di valorizzazione sociale, culturale, imprenditoriale, con evidenti benefici per la collettività; le tematiche su cui il laboratorio si è concentrato sono state:

- spazi privati sfitti o inutilizzati con forme anche temporanee di riuso/riattivazione, per innescare processi di valorizzazione sociale, culturale, imprenditoriale, con evidenti benefici per la collettività;
- sentieristica nell'area collinare, per cui sono già state effettuate azioni collaborative, che costituisce un prezioso patrimonio per lo sviluppo turistico – naturalistico del paesaggio bertinorese;
- aree verdi nelle frazioni per cui sono già arrivate numerose richieste di azioni collaborative;

CONSIDERATO inoltre che l'azione di valorizzazione degli spazi del centro storico può essere intesa anche come completamento dell'attività del percorso partecipativo di cui sopra, andando a verificare che il Regolamento che si andrà ad approvare a conclusione di quel percorso tenga in dovuta considerazione la particolarità degli spazi sfitti del centro storico;

RITENUTO dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città; che in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione è quello di incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, attraverso meccanismi di governance stabili; che le modalità procedurali attraverso le quali pervenire alla stipulazione dei patti di collaborazione devono essere contraddistinte da:

- individuazione chiare dell'ufficio interlocutore, da individuare con specifica deliberazione di Giunta comunale;
- disciplina dei profili di responsabilità, caratteristiche delle coperture assicurative, misurazione, valutazione, controllo e monitoraggio dei risultati;
- garanzia del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza;

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 novembre 2018 con la quale il Comune di Picciano ha fatto propria la “Carta dello Spazio Pubblico”

Vista la allegata proposta deliberativa;

Presenti 7 assenti 4 voti favorevoli 7

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale;
3. di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, durante il quale verificare le criticità emerse nell'attuazione del regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to CATANI VINCENZO

II V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ssa Placido Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione:

[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267);

Picciano, li 03-12-2020

II V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ssa Placido Lorenza

E' copia conforme all'originale.

Picciano, li 03-12-2020

II V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ssa Placido Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione:

[x] E' divenuta esecutiva il giorno 30.11.2020

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000);

[] Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, c.2, T.U. n. 267/2000).

[] E' stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000, dal 03-12-2020 al 18-12-2020.

Picciano, li 03-12-2020

II V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ssa Placido Lorenza

➤ **Parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000**
Favorevole Firma Catani Vincenzo

➤ **Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000**
Firma _____

COMUNE di PICCIANO

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Articolo 2 (Definizioni)

Articolo 3 (Principi generali)

Articolo 4 (I cittadini attivi)

Articolo 5 (Patto di collaborazione ordinario)

Articolo 6 (Patto di collaborazione complessi)

Articolo 7 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Articolo 8 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

Articolo 9 (Promozione della creatività urbana)

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 10 (Disposizioni generali)

Articolo 11 (Proposte di collaborazione)

CAPO III – Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Articolo 12 (Interventi di cura occasionale)

Articolo 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Articolo 14 (Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)

CAPO IV – Formazione

Articolo 15 (Il ruolo delle scuole)

CAPO V – Forme di soctegno

Articolo 16 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Articolo 17 (Affiancamento nella progettazione)

Articolo 18 (Risorse finanziare a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Articolo 19 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO VI – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 20 (Comunicazione collaborativa)

CAPO VII – Responsabilità e vigilanza

Articolo 21 – (Prevenzione dei rischi)

Articolo 22 – (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Articolo 23 – (Disposizioni Transitorie)

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) *Beni comuni urbani*: i beni materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, che attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorare la fruizione collettiva.
 - b) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Picciano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale o enti no-profit, iscritti nelle liste elettorali del Comune, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) *Patto di collaborazione*: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
 - f) *Interventi di cura*: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) *Gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - h) *Interventi di valorizzazione*: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - l) *Sito del Comune*: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Articolo 3 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia

orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza le responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Apertura e inclusività: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini ed amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della naturalezza del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità, purchè sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, certezza, buon andamento e trasparenza.

i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantire l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi

Articolo 4 (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivano attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
5. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Articolo 5 (Patto di collaborazione ordinario)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione potenzialmente è in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali le titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti d'immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva.

Articolo 6 (Patto di collaborazione complessi)

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni a valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all' Ufficio che pubblica sul portale online del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di

collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 (venti) giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
7. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 (trenta) giorni.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Articolo 7 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi,
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e edifici.

Articolo 8 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfano bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al sito del Comune.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi rigenerativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui il presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscono l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Articolo 9 (Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come

- uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi pubblici allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
 3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei, di vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 10 (Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. L'istruttoria dell'istanza verrà eseguita dall'ufficio competente per materia, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
6. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio competente per materia.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del

dirigente.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla Sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Articolo 12 (Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma necessita in ogni caso di autorizzazione o nulla osta.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla Sito del Comune gli interventi realizzati.

Articolo 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Articolo 14 (Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

CAPO IV – Formazione

Articolo 15 (Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO V – Forme di sostegno

Articolo 16 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma

precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 17 (Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Articolo 18 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo le disposizioni dettagliate nel patto sottoscritto.

Articolo 19 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 20 (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

CAPO VII – Responsabilità e vigilanza

Articolo 21 – (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 22 – (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 23 – (Disposizioni Transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate da patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.